

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

per il settore delle società di trasporto e
custodia valori



ASSOVALORI



INDICE

Premessa.....
Glossario.....

PARTE PRIMA: PRINCIPIO DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Sezione I. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio

Sezione II. La profilatura della clientela

PARTE SECONDA: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Sezione I. Ambito di applicazione

Sezione II. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Sezione III. Modalità di esecuzione degli obblighi

A. Identificazione del cliente, dell'esecutore e relativa verifica dei dati

B. Identificazione del titolare effettivo e relativa verifica dei dati

C. Raccolta delle informazioni su natura e scopo dell'operazione

D. Obbligo di controllo costante del rapporto

Sezione IV. L'adeguata verifica semplificata

Sezione V. L'adeguata verifica rafforzata

Sezione VI. Esecuzione da parte di terzi

PARTE TERZA: ALTRI OBBLIGHI

Sezione I. Obblighi di registrazione e conservazione

Sezione II. Obblighi derivanti dalle norme di contrasto al finanziamento del terrorismo

Sezione III. Disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Sezione IV. Obblighi di dichiarazione di movimentazione transfrontaliera di contante e titoli al portatore

PARTE QUARTA: FATTISPECIE OPERATIVE

Premessa

Con le presenti “*Linee guida*” le associazioni ASSIV, ASSOVALORI e FEDERSICUREZZA e LEGACOOOP intendono mettere a disposizione degli operatori uno strumento volto ad agevolare il corretto espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, declinando le prescrizioni generali contenute nel decreto nella concreta realtà operativa degli associati. Le indicazioni contenute nel presente documento, pur nella consapevolezza degli elementi di specificità che caratterizzano ciascun operatore, sono pertanto volte a garantire un approccio uniforme rispetto a comuni problematiche. Il documento in oggetto verrà inviato alle autorità di controllo per un’ampia condivisione dei contenuti espressi.

L’articolo 14 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 (d’ora in poi “decreto antiriciclaggio”) individua fra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche gli operatori che svolgono l’attività di “*custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS*” (*infra* “operatori”). Gli operatori sono, pertanto, tenuti a:

1. effettuare le attività di adeguata verifica della clientela;
2. registrare e conservare le informazioni acquisite per assolvere al predetto obbligo;
3. segnalare alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
4. comunicare al MEF eventuali infrazioni alle limitazioni sull’uso del contante e titoli al portatore di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dell’esercizio della propria attività;
5. assicurare un’adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini di un corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Tra gli adempimenti antiriciclaggio, quelli di adeguata verifica della clientela rappresentano un presupposto fondamentale per il corretto assolvimento dei successivi obblighi di registrazione e segnalazione di operazioni sospette. Solo un’adeguata comprensione del profilo economico e finanziario del cliente e l’individuazione del titolare effettivo, attraverso l’acquisizione di informazioni complete e aggiornate, possono infatti consentire agli operatori di rilevare possibili incoerenze e illogicità nell’operatività posta in essere, suscettibili di ulteriori approfondimenti e valutazioni. In tale ambito occorre tuttavia tenere conto delle peculiari caratteristiche operative del comparto. In particolare, occorre considerare che gli operatori spesso stipulano contratti con clienti (banche, società *network*, altri operatori) diversi dai soggetti nei confronti dei quali poi, in concreto, eseguono le prestazioni professionali (quali, ad esempio, grande distribuzione organizzata, *money transfer*, compro oro, cambiavalute). Al fine del corretto assolvimento degli obblighi di individuazione di operazioni sospette e di inoltro delle relative segnalazioni ai sensi dell’articolo 41 del decreto antiriciclaggio andranno, pertanto, acquisite le informazioni volte a comprendere l’attività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto nei confronti del quale è di fatto svolta la prestazione professionale.

Glossario

- 1) “*cliente*”: soggetto al quale viene erogato un servizio relativo all’attività di trasporto e/o custodia di cui alla presente normativa;
- 2) “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale¹ o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
- 3) “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70 /CE che ne reca misure d’esecuzione;
- 4) “*esecutore*”: il soggetto esecutore ad operare, ovvero ad eseguire l’operazione, in nome o per conto del cliente, munito o meno di rappresentanza;
- 5) “*finanziamento del terrorismo*”: in conformità con l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, “*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*”;
- 6) “*funzione antiriciclaggio*”: la funzione aziendale incaricata di verificare nel continuo: a) la coerenza delle procedure aziendali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate, proponendo le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- 7) “*GAFI*”: Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nella prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo;
- 8) “*GDO*”: grande distribuzione organizzata;
- 9) “*MoneyVal*”: Comitato istituito in seno al Consiglio d’Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l’area euroasiatica;
- 10) “*network*”: le agenzie di affari autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del TULPS che svolgono esclusivamente attività d’intermediazione di cui al predetto articolo;
- 11) “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- 12) “*operazione*”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- 13) “*operazione frazionata*”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- 14) “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile nell’ambito di una prestazione professionale in essere;
- 15) “*Paesi Terzi equivalenti*”: Stati extra-comunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dalla terza Direttiva antiriciclaggio, così come indicati dall’art. 25, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 16) “*Paesi o territori a rischio*”: rientrano in tale nozione:

¹Nel caso di soggetti esteri (persone fisiche e giuridiche), rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato

- a) Paesi che le valutazioni di organismi internazionali, quali in particolare il GAFI e il Moneyval, considerano privi di efficaci sistemi di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo ovvero ad alto rischio e non cooperativi;
 - b) Paesi sottoposti a decisioni di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della normativa europea di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - c) Paesi rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
 - d) Paesi soggetti a sanzioni, embarghi o analoghe misure emanate dall'UE o dall'ONU;
 - e) Paesi notoriamente associati al sostegno di attività terroristiche o in cui operano organizzazioni terroristiche;
 - f) Paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose.
- 17) *“persone politicamente esposte (PEPs)”*: le persone fisiche residenti anche sul territorio nazionale o in altri Stati comunitari o extra-comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- 18) *“responsabile antiriciclaggio”*: persona fisica responsabile della “funzione antiriciclaggio”;
- 19) *“riciclaggio”*: ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto antiriciclaggio, “le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
- 21) *“soggetto servito”*: soggetto terzo rispetto al cliente o al titolare effettivo verso il quale l'operatore effettua in concreto il servizio;
- 22) *“società corrispondenti”*: operatori terzi di cui gli operatori si avvalgono per la prestazione di servizi a propri clienti;
- 23) *“terza direttiva antiriciclaggio”*: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 24) *“titolare effettivo”*: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza una operazione (in breve, “titolare effettivo *sub 1*”); nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione sia persona non fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, “titolare effettivo *sub 2*”);
- 25) *“UIF”*: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio;

PARTE PRIMA: **PRINCIPIO DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO**

SEZIONE I: ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Gli operatori sono tenuti a commisurare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rilevato in relazione al caso concreto e devono essere in grado di dimostrare alle competenti autorità che le misure adottate risultano adeguate all'entità del rischio. In tale quadro, gli operatori sono tenuti a:

- definire una procedura strutturata per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio finalizzata alla profilatura della clientela ai sensi della successiva Sezione II delle presenti Linee Guida. Il livello di articolazione della predetta procedura deve essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dall'operatore;
- predisporre, per ciascun cliente, un "*Fascicolo di adeguata verifica*", anche in formato elettronico, che riporti tutte le informazioni fornite o acquisite autonomamente e i riscontri effettuati, con l'indicazione delle fonti. Nel fascicolo viene inserita una "*Valutazione conclusiva di adeguata verifica*" che, sulla base degli elementi considerati e del rilievo attribuito a ciascuno di essi, porta all'individuazione di un profilo di rischio per ciascun cliente.

Ciascun operatore, con disposizioni interne, deve indicare con esattezza il soggetto, persona fisica o organo collegiale, responsabile del complesso di attività connesse all'adeguata verifica. Tale responsabilità potrebbe essere affidata alla "funzione antiriciclaggio" o direttamente al suo Responsabile ove tale "funzione", compatibilmente con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda, sia stata istituita. Queste ultime soluzioni offrono infatti il vantaggio di incardinare l'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica in capo a soggetti in dotati di una conoscenza della materia e consapevolezza dei rischi e delle conseguenze alle quali l'operatore resta esposto in caso di inosservanza della normativa. Tali attività dovranno essere accentrate preferibilmente presso la sede dell'operatore, fermo restando che la concreta raccolta delle informazioni potrà avvenire anche tramite le strutture decentrate dello stesso.

L'articolo 20 del decreto antiriciclaggio prescrive che, nella valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, devono essere presi in considerazione fattori riguardanti il cliente, la prestazione professionale, il rapporto continuativo e l'operazione, nonché altri elementi di valutazione ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Si forniscono di seguito, in relazione a ciascuno dei predetti fattori, elementi di valutazione che hanno un carattere non esaustivo volti ad agevolare gli operatori nella concreta applicazione dell'approccio basato sul rischio. In sede di esecuzione delle prestazioni gli operatori valutano la coerenza e logicità delle operazioni anche in relazione al profilo economico e finanziario del soggetto verso il quale il servizio è, di volta in volta, concretamente reso. A tal fine, si avvalgono a supporto della predetta valutazione, ove rilevanti, degli elementi di seguito indicati.

A) Criteri di valutazione associati al cliente:

A.1) Natura giuridica e caratteristiche del cliente:

Gli operatori prendono in considerazione informazioni a carico del titolare effettivo, dell'esecutore e del cliente, ovvero di soggetti notoriamente legati allo stesso (ad esempio, familiari). Rientrano in questo ambito informazioni relative a procedimenti penali di cui si abbia notizia in qualunque modo, anche da fonti aperte, nonché di precedenti segnalazioni di operazioni sospette alla UIF. A tal fine, si richiamano gli operatori sulla necessità di raccogliere in modo accentrato le richieste che provengono dall'Autorità Giudiziaria o dagli organi investigativi, mantenendone evidenza specifica.

Tale attività dovrà preferibilmente essere attribuita alla funzione antiriciclaggio, ove essa sia presente all'interno dell'azienda. Altrettanto occorrerà prevedere la gestione di evidenze pregiudizievoli per la società presso la funzione antiriciclaggio, ove essa sia esistente.

Particolare attenzione andrà, inoltre, prestata alle eventuali cariche politico-istituzionali, all'esercizio di funzioni apicali nella pubblica amministrazione, specie se connesse all'erogazione di fondi pubblici, alle cariche ricoperte in società, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative, in particolare se inerenti a entità residenti in Paesi o territori a rischio.

Quando il cliente non è una persona fisica gli operatori prestano attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi perseguiti e alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché alla forma giuridica adottata, specie se la struttura proprietaria o di governo è caratterizzata da particolari elementi di complessità e opacità ovvero dal frequente mutamento dell'assetto proprietario o della struttura societaria.

Vanno attentamente considerate anche eventuali connessioni (operative, commerciali, partecipative) con entità residenti in Paesi o territori a rischio.

Ai fini della valutazione del profilo di rischio gli operatori terranno conto di ogni utile informazione fornita dalle banche clienti, ivi comprese quelle relative al grado di rischio attribuito da queste ultime ai propri clienti. Le banche clienti vengono pertanto vincolate da apposite clausole contrattuali, sotto il controllo delle autorità di settore, a fornire quanto su indicato

A.2) Attività svolta. La ragionevolezza e coerenza della prestazione o dell'operazione richiesta devono essere valutate in relazione all'attività normalmente svolta dal cliente e alle finalità dichiarate anche avvalendosi degli indicatori di anomalia emanati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, dal Ministero degli Interni e degli schemi di comportamento dell'UIF pubblicati ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del decreto antiriciclaggio. In tale ambito, ad esempio, potrebbe essere rilevata una movimentazione di mezzi di pagamento particolarmente elevata in rapporto al tipo di attività e alla situazione economica del cliente. Tali valutazioni potranno anche scaturire da comparazioni con clienti aventi caratteristiche dimensionali simili e appartenenti allo stesso settore economico e area geografica. Gli operatori prestano particolare attenzione in sede di accensione del rapporto, ma anche nella fase del controllo costante, alla riconducibilità dell'operatività ad attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali connesse con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (es. giochi, appalti, compro-oro, esercizio di attività di *money transfer*, traffico e detenzione d'opere d'arte) A tal fine gli operatori si avvalgono altresì dell'Analisi Nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo².

A.3) Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale. La riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore a fornire informazioni ovvero l'indicazione da parte degli stessi di dati incompleti o erronei in sede di adeguata verifica della clientela assumono centralità. E' rilevante il ricorso frequente o ingiustificato di terzi o l'utilizzo di procure.

A.4) Area geografica del cliente o di destinazione dell'operazione. Gli operatori valutano attentamente la coerenza della prestazione o dell'operazione occasionale richiesta anche in relazione al luogo in cui si svolgono le attività del cliente e della propria controparte. In particolare, l'operatore avrà cura di valutare la ragionevolezza di richieste avanzate dal cliente che abbiano ad oggetto il trasferimento di fondi a soggetti o, trattandosi di banche, a filiali, in aree notoriamente caratterizzate dalla presenza di organizzazioni criminali o in comuni il cui consiglio comunale sia stato sciolto a causa di infiltrazioni di tipo mafioso.

In tale ambito assume, inoltre, rilievo la richiesta di prestazioni da parte o a favore di soggetti residenti in Paesi o territori a rischio.

² Una sintesi della prima Analisi nazionale del rischio di riciclaggio può essere consultata all'indirizzo web del Ministero dell'Economia e Finanze : http://www.dt.tesoro.it/it/news/rischi_riciclaggio.html.

Specifica attenzione va posta altresì all'operatività con l'estero, specie se verso Paesi o Territori a rischio o verso aree doganali aeroportuali.

B. Criteri di valutazione concernenti le prestazioni professionali e le operazioni occasionali.

B.1) Tipologia dell'operazione o prestazione professionale Assumono rilievo anche le prestazioni relative alla clientela per la quale gli operatori svolgono in via continuativa solo l'attività di trasporto, senza contazione. Specie con riferimento a tali tipologie di operazioni particolarmente utile è una attenta considerazione da parte dell'operatore di informazioni inerenti alle modalità di prestazione del servizio (numero di viaggi effettuati, numero di plichi trasportati, luogo di consegna e ritiro). Analogamente particolare attenzione deve essere posta alle operazioni occasionali, specie se chieste da clienti che non siano già noti all'operatore. Assumono altresì rilievo le operazioni di cambio taglio tra giacenze riferibili a banche diverse, le quali devono essere sempre effettuate nel rispetto della normativa emanata dalla Banca d'Italia³.

B.2) Modalità di svolgimento della prestazione professionale o dell'operazione. Meritano attenzione i casi in cui l'operatore instauri o esegua la prestazione avvalendosi di società corrispondenti. Vanno altresì considerate le operazioni particolarmente complesse o caratterizzate dall'ingiustificata interposizione di soggetti terzi sia nelle fasi d'instaurazione della prestazione che dell'esecuzione delle operazioni.

B.3) Ammontare. In tale ambito rilevano le operazioni di ammontare significativo, soprattutto se non coerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente, nonché le operazioni frazionate volte a eludere gli obblighi antiriciclaggio.

B.4) Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale. La frequenza delle operazioni e la durata del servizio offerto devono essere valutate in relazione al profilo economico-finanziario del cliente in rapporto alla tipologia di attività svolta dallo stesso, dall'ambito territoriale e dimensionale, alle finalità e alla natura dell'attività svolta, allo scopo e natura dichiarata del rapporto. Tali valutazioni possono essere supportate anche da comparazioni con il comportamento di clienti del medesimo comparto e contesto geografico.

Nel caso di rapporti di custodia assumono particolare rilievo i rapporti caratterizzati da una durata particolarmente breve tale da risultare economicamente illogica.

SEZIONE II: LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Gli operatori, una volta analizzate le informazioni acquisite, avvalendosi degli elementi di valutazione indicati nella Sezione I e degli ulteriori fattori ritenuti rilevanti, dovranno procedere a inserire il cliente in una delle classi di rischio che avranno predefinito associando a ciascuna di esse coerenti livelli di profondità ed estensione degli obblighi antiriciclaggio. La segmentazione della clientela in classi di rischio è effettuata attraverso procedure di raccolta ed elaborazione dei dati, avvalendosi di percorsi strutturati e di questionari. Dovranno anche essere indicate quali classi debbano intendersi connotate da un rischio più elevato ai fini della effettuazione della adeguata verifica rafforzata (cfr. Parte seconda – Sezione V delle presenti Linee Guida) in conformità con le disposizioni dell'articolo 28 del decreto antiriciclaggio.

Le informazioni utilizzate per l'attribuzione del cliente ad una determinata classe di rischio andranno riesaminate con cadenza almeno annuale.

L'eventuale transizione di un cliente da una classe di rischio più elevata a una più bassa deve essere oggetto di valutazione da parte della funzione antiriciclaggio, ove prevista, e in ogni caso oggetto di comunicazione all'organo consiliare o, se l'operatore non ha forma societaria, nei confronti del titolare dell'attività.

³Cfr., in particolare, le indicazioni operative emanate dal Servizio Cassa Generale – Dipartimento Circolazione Monetaria.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE I: AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 17 del decreto illustra i casi in cui gli operatori dovranno espletare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Si tratta delle seguenti circostanze:

- a) conferimento da parte del cliente dell'incarico a svolgere una prestazione professionale;
- b) esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a € 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;
- c) quando, a prescindere da qualunque deroga, esenzione o soglia di importo, vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per la rilevazione di elementi di sospetto gli operatori si avvalgono anche degli indicatori di anomalia emanati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, dal Ministero degli Interni e degli schemi di comportamento dell'UIF pubblicati ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del decreto antiriciclaggio;
- d) quando, una volta raccolti i dati sull'identità del cliente, sorgano dubbi sulla veridicità o sulla adeguatezza dei dati stessi, sulla base di ogni informazione utile.

Nel caso di operazioni di trasporto senza contazione per l'individuazione della soglia si fa riferimento al valore dichiarato del cliente per finalità assicurative, fermo restando l'obbligo di adeguata verifica, a prescindere da qualunque soglia di importo, in caso di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla precedente lettera c).

Gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti in relazione ai servizi di:

- gestione, custodia e trasporto di mezzi di pagamento. Per quanto ovvio, l'attività conoscitiva e di valutazione nella quale si sostanzia l'adeguata verifica riguarderà tanto le operazioni di ritiro quanto quelle di sovvenzione di contante;
- prestazioni professionali di trasporto valori e beni (ad esempio oro, oggetti d'arte, biglietti della lotteria, gioielli);
- servizi di custodia anche in cassette di sicurezza.

SEZIONE II: CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art 18 del decreto antiriciclaggio l'adeguata verifica della clientela si articola in quattro fasi:

- acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell'eventuale esecutore e la verifica dei dati stessi;
- acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e la verifica dei dati stessi;
- ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
- svolgimento di un controllo costante sulla prestazione svolta.

Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano la prestazione professionale ovvero non eseguono l'operazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto antiriciclaggio.

SEZIONE III: MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

A. Identificazione del cliente, dell'esecutore e relativa verifica dei dati.

Quando il cliente è una persona fisica, l'identificazione avviene con l'acquisizione dei dati identificativi specificamente indicati dall'articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto antiriciclaggio.

Pertanto, il cliente persona fisica dovrà fornire all'operatore il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione.

Con le medesime modalità devono essere identificati gli eventuali cointestatari, nel caso ad esempio di più titolari di un unico rapporto di custodia, nonché dell'esecutore.

Nella nozione di esecutore rientra altresì quella di delegato ad operare alla cassetta di sicurezza.

Nei confronti dell'esecutore dovranno essere acquisite anche informazioni inerenti alla sussistenza del potere di rappresentanza. Se le persone da identificare siano più di una, le identificazioni possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi i rapporti.

Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica i dati identificativi sono rappresentati dalla denominazione, dalla sede legale e dal codice fiscale o dalla partita IVA.

In questo caso l'attività di identificazione dovrà essere svolta anche nei confronti delle persone fisiche che si dichiarano rappresentanti dello stesso. Tali soggetti dovranno fornire le informazioni previste per i clienti persone fisiche e ogni documento relativo al potere di rappresentanza attribuito. Nei confronti del cliente soggetto diverso da persona fisica l'operatore dovrà acquisire le informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Quanto alla fase della verifica, nel caso di cliente che sia persona fisica, occorrerà confrontare i dati identificativi resi con quelli presenti su un documento di identità (in corso di validità) fra quelli indicati negli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000⁴, n. 445, come previsto dall'art. 3 dell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

Con riferimento al cliente non persona fisica, l'operatore deve acquisire:

- la visura camerale aggiornata con soci;
- il codice fiscale/partita IVA;
- una idonea documentazione comprovante la struttura proprietaria e di controllo del cliente; ad esempio, lo statuto e la copia dei documenti relativi ai poteri di rappresentanza (atto pubblico o scrittura privata autenticata), in caso di struttura appartenente a un gruppo lo schema riepilogativo di composizione del gruppo;
- la documentazione comprovante l'eventuale iscrizione ad albi o ad elenchi prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del cliente;
- la documentazione comprovante la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto esecutore (ad esempio tramite visure camerali o delibere consiliari o assembleari aventi forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata).

B. Identificazione del titolare effettivo e relativa verifica dei dati

Il "titolare effettivo" è sempre una persona fisica cioè il soggetto per conto del quale è realizzata un'operazione, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

Il titolare effettivo può coincidere con il cliente: ad esempio nel caso di persona fisica che chieda di utilizzare nel proprio esclusivo interesse una cassetta di sicurezza.

Quando il cliente è una società la qualifica di cliente e quella di titolare effettivo divergono, come nel caso di una società riconducibile al comparto della GDO.

⁴Ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del D.P.R. n. 445 sono equipollenti alla carta di identità:

- il passaporto;
 - la patente di guida;
 - la patente nautica;
 - il libretto di pensione;
 - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
 - il porto d'armi;
 - le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnala tura equivalente;
- rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

In tale ipotesi, infatti, il cliente è rappresentato - se trattasi di rapporto contrattuale instaurato direttamente dalla società in discorso – dalla società stessa, mentre il titolare effettivo andrà individuato nel soggetto o nei soggetti che “in ultima istanza” possiedono o controllano la società di cui si tratta.

La nozione di controllo contenuta nel citato Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l’art. 2359 del Codice civile quanto l’art. 93 del TUF. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono, pertanto, rilevare situazioni ulteriori rispetto all’interessenza detenuta nella società.

La nozione di controllo ricorre comunque ai sensi dell’Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio per tutte le persone fisiche che hanno il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, nella società-cliente, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Pertanto, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto.

Nell’ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Quando non ricorrono le condizioni precedenti occorre individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società. Ad esempio, nel caso di società cooperative o ad azionariato diffuso potrebbe essere individuato come “titolare effettivo” uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, quali in particolare, quelle inerenti alla nomina degli amministratori.

Se il cliente è una Fondazione o istituti giuridici quali i trust o entità assimilate il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico del decreto antiriciclaggio si individua come segue:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% o più del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, nell’insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.

Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, il titolare effettivo va individuato, secondo un ulteriore criterio di individuazione, nelle persone fisiche che esercitino il controllo anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust e, nell’ipotesi specifica del trust, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

Nell’ipotesi poi di organizzazione non profit, applicando i criteri di cui sopra, il titolare effettivo va individuato:

1) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell’organizzazione non profit qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria delle persone nel cui interesse è costituita l’organizzazione;

2) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto sul 25% o più del patrimonio dell’organizzazione.

Nell’ipotesi di società fiduciarie, ad esclusione di quelle di cui all’art. 199, comma 2, TUF (iscritte nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 TUB) l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è effettuata distinguendo due diverse fattispecie:

1.) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:

a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi;

2) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi della Sezione IV. Gli operatori possono inoltre astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando nel risalire la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata. In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

L'identificazione del titolare effettivo è effettuata senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente, sulla base dei dati da questo forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio ovvero acquisiti facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili. Nel caso in cui quest'ultimo dichiari che non sussista alcun titolare effettivo andrà verificata, sulla base degli elementi eventualmente a disposizione, l'effettiva assenza di persone fisiche che anche di fatto svolgano il controllo sull'entità giuridica cliente.

Per verificare i dati del titolare effettivo gli operatori adottano misure commisurate al grado di rischio. A tal fine, l'operatore potrà avvalersi della documentazione prodotta dal cliente (o se questi non sia persona fisica dall' "esecutore") che deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni di cui sia a conoscenza per consentire l'identificazione del titolare effettivo, ivi compreso quanto eventualmente chiesto per riscontrare la veridicità delle informazioni rese al riguardo.

Tra la documentazione utilizzata l'operatore potrà richiedere, a titolo esemplificativo, un documento d'identificazione tra quelli indicati nell'art. 3 dell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, ovvero far ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

C. Raccolta delle informazioni su natura e scopo della prestazione

Gli operatori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione. Le informazioni possono essere desunte dalla prestazione ovvero richieste al cliente: a tal fine, secondo un approccio basato sul rischio può essere necessario acquisire notizie, ad esempio, sull'origine dei fondi utilizzati nella prestazione o sui rapporti tra cliente e titolare effettivo e tra il cliente e l'eventuale esecutore, nonché:

-sulle modalità di esecuzione delle prestazioni (luogo di ritiro, consegna, sussistenza dell'attività di contazione);

-sull'importo e numero delle prestazioni previste (numero di trasporti, frequenza degli stessi, importo dei mezzi di pagamento movimentati, taglio delle banconote).

Nei casi di elevato rischio di riciclaggio gli operatori valutano se acquisire informazioni anche sulla natura e scopo delle operazioni occasionali.

D. Obbligo di controllo costante del rapporto

L'operatore è tenuto a svolgere l'analisi delle attività richieste dal cliente durante tutta la durata della prestazione concordata, in modo da aggiornare i dati acquisiti e verificare che tali attività siano compatibili con la conoscenza che l'operatore ha del proprio cliente, delle sue attività e del profilo di rischio attribuito, nonché dello scopo e natura della prestazione.

Ciascun operatore stabilisce per iscritto, sulla base del livello di rischio attribuito, la frequenza e la profondità dei controlli sulle prestazioni, i quali dovranno tuttavia avere una cadenza almeno annuale, salvo per la clientela appostata nella fascia connotata da più elevata rischiosità la cui operatività dovrà essere oggetto di riconsiderazione su base almeno semestrale.

Al termine dell'attività di analisi periodica condotta, l'operatore, dopo aver aggiornato i dati relativi al cliente, al titolare effettivo e allo scopo delle prestazioni richieste conferma, o meno, il profilo di rischio, e rileva eventuali anomalie che, in seguito a specifici approfondimenti potranno condurre a decidere l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

In questo ambito gli operatori si avvalgono, preferibilmente, di procedure automatiche per individuare operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo, la frequenza delle operazioni, ammontare o frequenza nell'utilizzo di banconote di taglio apicale (200, 500 euro). A tal fine possono essere utili comparazioni con soggetti aventi simili caratteristiche dimensionali, di settore economico e di area geografica, se note e conoscibili.

Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi di inoltro di operazioni sospette, nei confronti del "soggetto servito", gli operatori acquisiscono informazioni volte a comprenderne l'attività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Laddove nella concreta prestazione del servizio gli operatori rilevano anomalie oggettive acquisiscono le informazioni inerenti al profilo economico e finanziario dello stesso (ad esempio mediante una visura camerale), necessarie, tenuto conto del grado di rischio associato all'attività svolta, alla valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Cfr. Parte Quarta - Fattispecie Operative) .

SEZIONE IV. L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Gli operatori possono applicare obblighi di adeguata verifica semplificata solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 25 del decreto antiriciclaggio. Le ipotesi più frequenti per gli operatori si realizzano quando il cliente o il titolare effettivo è:

- uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2, lett. b) del decreto antiriciclaggio;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extra-comunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla terza Direttiva antiriciclaggio;
- una società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o altro organismo quotato di Stato estero soggetto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

Inoltre, l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero un'istituzione e organismo che svolga funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

Gli operatori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;
- vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando la Commissione europea con riferimento a un paese Terzo adotta una decisione in base alla quale si rileva che lo Stato terzo non soddisfa alcuni requisiti previsti dalla Direttiva Antiriciclaggio 2005/60, tale decisione impedisce che si applichino obblighi semplificati a enti creditizi o finanziari, società quotate o altri soggetti di tale Stato.

Anche nei casi in cui applicano gli obblighi di adeguata verifica in forma "semplificata" gli operatori raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire che il cliente possa rientrare nelle predette esenzioni. In tale quadro, accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso.

A tal fine possono, ad esempio, acquisire i dati relativi agli intermediari consultando gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore.

Nei confronti dei clienti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata si applicano gli obblighi di conservazione delle informazioni acquisite per verificare che il cliente possa rientrare nell'esenzione e per adempiere agli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette.

SEZIONE V. L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

In applicazione di un approccio basato sul rischio, gli operatori effettuano attività di adeguata verifica della clientela rafforzata in presenza delle seguenti fattispecie previste dall'art. 28 del decreto antiriciclaggio.

La prima è quella in cui ricorre un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cfr. Parte I, Sezione II).

Tra le situazioni a rischio più elevato gli operatori prendono in considerazione la ricorrenza di operazioni, di ritiro o sovvenzione, caratterizzate da un rilevante per importo o frequente utilizzo di banconote di taglio apicale (500 e 200 euro). In questi casi gli operatori effettuano specifici approfondimenti volti ad escludere la connessione di tali operazioni con possibili fenomeni di riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto antiriciclaggio gli operatori adottano misure di adeguata verifica rafforzata anche in relazione alle seguenti fattispecie:

A. Cliente non fisicamente presente.

Particolare attenzione è prestata dagli operatori ai casi in cui la prestazione professionale o l'operazione occasionale è chiesta attraverso canali telefonici o informatici.

In queste circostanze - particolarmente ricorrenti nell'attività degli operatori ex 134 del TULPS - occorre adottare misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato, applicando una o più fra le seguenti misure:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti (es. contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; verifiche o incontri in loco effettuati avvalendosi di proprio personale o di terzi)
- richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

In particolare, l'operatore potrà acquisire i dati identificativi tramite i predetti canali telefonici e informatici e, successivamente, effettuare il riscontro su una copia di un documento d'identità non scaduto tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio pervenuta tramite fax, a mezzo posta o in formato elettronico, provvedendo a effettuare un'ulteriore verifica, tramite, ad esempio, contatto telefonico con utenza fissa.

B. Cliente o titolare effettivo rientranti nella nozione di PEPs.

L'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata nei confronti dei PEP comporta:

1. la predisposizione di procedure idonee a rilevare se il cliente o il titolare effettivo rientrano nella nozione di persona politicamente esposta;
2. l'ottenimento di un'autorizzazione del Direttore Generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente (ovvero di una figura apicale dell'azienda), prima di avviare una prestazione professionale. I soggetti a cui è demandata l'autorizzazione all'avvio della prestazione professionale decidono in merito all'eventuale successiva perdita dello *status* di PEP e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela.

Gli operatori non sono tenuti a considerare persone politicamente esposte coloro che non svolgono più incarichi pubblici da almeno un anno.

3. l'adozione di adeguate misure volte a stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine gli operatori acquisiscono una specifica attestazione del cliente e verificano le informazioni fornite sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni rilasciate da altri intermediari;

4. l'effettuazione di un controllo costante nel corso della prestazione caratterizzato da maggiore intensità e frequenza, rispetto a quanto previsto in via ordinaria dalle presenti Linee (cfr. Parte II, Sezione III, lettera D).

Nel caso in cui il cliente o il titolare effettivo sono residenti sul territorio nazionale e occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (cd PEP "domestici") gli operatori adottano nei loro confronti misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

SEZIONE VI. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, **gli operatori possono avvalersi dell'adeguata verifica già effettuata da terzi qualificati** in conformità con l'art. 30 del decreto antiriciclaggio. Anche in tali casi gli operatori restano pienamente responsabili del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Rientrano nel novero dei terzi qualificati i soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica e pertanto:

- 1) intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;
- 2) gli enti creditizi e finanziari comunitari;
- 3) le banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ancora in essere.

L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato dall'operatore e il soggetto titolare del rapporto continuativo, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza e deve essere trasmesso dal terzo attestante e non dal cliente

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante. In particolare, a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente, e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica. L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

Ai fini dell'identificazione del cliente, l'attestazione può consistere:

- a) nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario;
- b) in un bonifico eseguito a valere su un conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere

all'identificazione a distanza. In tal caso, il soggetto destinatario degli obblighi riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegna il codice identificativo al cliente medesimo, che questi comunica alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e riporta il codice nel bonifico inviato unitamente ai suddetti dati identificativi.

Spetta all'operatore , che resta responsabile dell'adeguata verifica, valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare la prestazione professionale o dal compiere l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio.

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, l'operatore deve:

- individuare le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

PARTE TERZA **ALTRI OBBLIGHI**

SEZIONE I: OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

Gli operatori sono tenuti agli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 36 del decreto antiriciclaggio, A tal fine, gli operatori registrano e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:

- a) con riferimento alla prestazione professionale o al rapporto continuativo: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto. In caso di prestazioni inerenti la custodia, gli operatori registrano anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico.
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le predette informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione gli operatori possono alternativamente avvalersi:

1. dei sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute;
2. di un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici;
3. di un registro della clientela in cui sono conservati i dati identificativi del cliente. La documentazione e gli ulteriori dati e informazioni sono conservate nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
4. dell'archivio unico informatico

Nei casi in cui gli operatori si avvalgono delle modalità di cui al punto 1. e 3. i dati e le informazioni registrate sono disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell'operatore o di un suo collaboratore esecutore per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. Laddove gli operatori svolgano su più sedi la propria attività possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. Nei casi in cui gli operatori si avvalgono dell'archivio unico informatico esso è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando la responsabilità dell'operatore e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

Per i soli operatori che decidono di avvalersi dell'archivio unico informatico continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Parte III del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di operatori non finanziari.

Gli operatori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l'utilizzo per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.

La registrazione e conservazione dei documenti presso un'unica struttura ovvero presso terzi è consentita purché ciò non ostacoli la pronta disponibilità dei documenti.

SEZIONE II: OBBLIGHI DERIVANTI DALLE NORME DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il decreto antiriciclaggio (Art. 41) ha introdotto a carico degli operatori l'obbligo di segnalare operazioni sospette di finanziamento del terrorismo. Inoltre, il d.lgs. n. 109 del 2007 prevede specifiche misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo, stabilendo in particolare che siano nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di trasferimento, disposizione, utilizzo, ovvero messa a disposizione diretta o indiretta di fondi e risorse economiche congelate a favore di soggetti designati in Regolamenti comunitari o in appositi decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto.

Pertanto, gli operatori sono chiamati ad assolvere ai seguenti obblighi in relazione alla prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo:

- obbligo di segnalare alla UIF operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio. A tal fine si avvalgono degli indicatori di anomalia previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e, per quanto attiene al profilo soggettivo, delle liste di soggetti accessibili tramite il sito Internet della UIF⁵;

- obbligo di comunicare alla UIF entro 30 giorni dalla data in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dei decreti di congelamento ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del decreto n. 109 del 2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

- obbligo di comunicare alla UIF, sulla base delle richieste e delle informazioni fornite dalla stessa Unità le operazioni e i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti in via di designazione in base alle indicazioni fornite dal Comitato.

La concreta attuazione dei predetti obblighi comporta la necessità per gli operatori di adottare specifiche procedure volte a verificare la ricorrenza di soggetti designati in Regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'Economia e Finanze ai fini dell'adempimento degli obblighi di congelamento e presenti nelle liste diffuse tramite il sito Internet della UIF ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI SULLA LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Il decreto antiriciclaggio (art. 49), come noto, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

⁵ Le liste sopra menzionate sono accessibili anche attraverso il sito della UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html>.

Lo stesso articolo prevede altresì che gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori 3.000 euro.

Gli operatori, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, sono tenuti al rispetto delle predette disposizioni, nonché a comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 51 del decreto antiriciclaggio, le infrazioni riscontrate alle predette disposizioni di cui hanno avuto conoscenza nell'ambito dell'esercizio della propria attività. Se oggetto dell'infrazione un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, l'operatore che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla predetta comunicazione.

Non si deve procedere invece alla segnalazione di operazioni sospette per fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e titoli al portatore, considerato che da tali violazioni non consegue necessariamente una valutazione di sospetto.

SEZIONE IV. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DI MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Gli operatori in caso di servizi di trasporto effettuati in entrata o in uscita dal territorio nazionale di denaro contante per operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane previsti dall'art. 3 del D.Lgs. nr.195/2008.

L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni sono inesatte o incomplete. La dichiarazione può essere alternativamente:

a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

La modulistica della dichiarazione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia ww.agenziadogane.gov.it.

Per quanto attiene la dichiarazione valutaria transfrontaliera, la stessa deve essere sottoscritta dal responsabile di filiale.

PARTE QUARTA: FATTISPECIE OPERATIVE

Di norma il cliente, sia esso persona fisica o giuridica, intermediario finanziario, come una banca, o soggetto privato, come una GDO, per l'erogazione di servizi di trasporto e/o custodia di valori può stipulare contratti con una o più società di servizi dotata di licenza di cui all'articolo 134 TULPS o con una o più società di network di cui all'articolo 115 TULPS.

È, inoltre, possibile che dopo la stipula del contratto **la società di servizi** (indicata anche come **“operatore del contante”**) e quella di network si avvalgano, a loro volta, per la concreta effettuazione del servizio dell'ausilio di altre società di servizi con o senza l'intervento di altri network. Si illustrano di seguito le fattispecie più frequenti e le relative indicazioni operative:


a) **Stipula del contratto con una banca** per lo svolgimento di una prestazione professionale da eseguire a favore della stessa o di clienti della Banca.

La banca assume la qualifica di cliente dell'operatore.

I clienti della banca verso i quali la prestazione è effettuata quella di “soggetti serviti”.


In questa ipotesi (figura 1), poiché la banca riveste la qualifica di cliente, e si tratta di soggetto ricompreso tra quelli indicati dall'articolo 25, comma 1 del decreto antiriciclaggio, l'operatore può adottare un'adeguata verifica semplificata.

Figura 1



Va tuttavia rilevato che a tale modalità non si può ricorrere nell'ipotesi di cui all'articolo 17, c. 1, lett c), cioè quando l'operatività determini il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (figura 2). Inoltre, l'articolo 25, comma 5, stabilisce che “gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie”.

Figura 2




Anche in queste ipotesi trova applicazione la regola di carattere generale (parte seconda, sezione III, lettera D) secondo cui “Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi di inoltro di operazioni sospette, nei confronti del “soggetto servito”, gli operatori acquisiscono informazioni volte a comprenderne l’attività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Laddove nella concreta prestazione del servizio gli operatori rilevano anomalie oggettive acquisiscono le informazioni inerenti al profilo economico e finanziario dello stesso (ad esempio mediante una visura camerale), necessarie, tenuto conto del grado di rischio associato all’attività svolta, alla valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.

In tali casi obbligo segnalatico, in presenza di elementi di sospetto, grava distintamente su entrambi i soggetti (banca e operatore), secondo le loro autonome valutazioni.

b) Stipula del contratto con un soggetto non bancario (ad esempio GDO, operatori del settore giochi, money transfer). In questo caso - pur se il soggetto non bancario ha individuato la propria banca d’appoggio – il rapporto contrattuale si svolge direttamente con l’operatore del contante. Pertanto la qualifica di cliente spetta al soggetto non bancario e l’operatore del contante dovrà individuarne il titolare effettivo. Poiché la prestazione è resa a un **soggetto non ricompreso tra quelli per i quali trovano** applicazione le modalità di “adeguata verifica semplificata”, devono essere svolte tutte le attività dirette alla identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché i conseguenti riscontri. In tali casi l’obbligo segnalatico, in presenza di elementi di sospetto, grava distintamente su entrambi i soggetti (banca d’appoggio e operatore del contante), secondo le loro autonome valutazioni (figura 3).

Figura 3



c) **Stipula di un contratto con una società di “network”** ex articolo 115 del TULPS che, a sua volta stipula i contratti in nome proprio, ma per conto di un committente e affida l’attività operativa a una o più società autorizzate ex art. 134 TULPS.

Il network riveste la qualifica di cliente dell’operatore.


Il committente è il soggetto per conto del quale la prestazione è effettuata e potrà essere

- una banca o altro soggetto ricompreso tra quelli di cui all’art. 25, comma 1 (Caso 1);
- ovvero un soggetto sottoposto ad adeguata verifica ordinaria o rafforzata (Caso 2).

Nel Caso 1: nei confronti del committente, ad esempio banca, gli operatori possono adottare un’adeguata verifica semplificata, fatti salvi i casi di sospetto.

Anche in questa ipotesi trova applicazione la regola di carattere generale (parte seconda, sezione III, lettera D) secondo cui “Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi di inoltro di operazioni sospette, nei confronti del “soggetto servito”, gli operatori acquisiscono informazioni volte a comprenderne l’attività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Laddove nella concreta prestazione del servizio gli operatori rilevino anomalie oggettive acquisiscono le informazioni inerenti al profilo economico e finanziario dello stesso (ad esempio mediante una visura camerale), necessarie, tenuto conto del grado di rischio associato all’attività svolta, alla valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” (figura 4).

Figura 4




Si precisa che la raccolta di tali informazioni sul “soggetto servito” (cioè sul cliente della banca verso il quale la prestazione è effettuata) dovrà avvenire sempre per il tramite del network (cliente dell’operatore del contante e soggetto che instaura il rapporto contrattuale con la banca) anche attraverso apposita modulistica. A tal fine l’operatore si adopererà affinché nel contratto con il network che disciplina le prestazioni da rendere alla banca sia inserita una clausola in tal senso.

In tale ipotesi l’obbligo segnalatico, in presenza di elementi di sospetto grava distintamente – secondo le valutazioni di competenza – sulla banca e sull’operatore del contante

Nel Caso 2: nei confronti del committente non bancario andranno acquisite le informazioni sul titolare effettivo. A tal fine il *network* fornisce sotto la propria responsabilità in qualità di cliente, ai sensi dell’art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie (figura 5).


Figura 5



In tale ipotesi l'obbligo segnalatico, in presenza di elementi di sospetto grava sull'operatore (o sugli operatori del contante) che hanno ricevuto l'incarico dal network e non su quest'ultimo che non figura fra i "destinatari" di tali obblighi.

d) Incarico acquisito nell'ambito di sistemi contrattuali di collaborazione tra imprese (ATI, Consorzi, partnership). In questi casi, ogni operatore del contante considera cliente la controparte societaria con la quale è stato sottoscritto il contratto per la prestazione del servizio (ad esempio GDO, v. figura 6) e ne individuerà, pertanto, il titolare effettivo, se il soggetto non ricade nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata (ad es. banca). Le richieste di informazioni ai fini dell'adeguata verifica e del successivo monitoraggio costante saranno veicolate tramite la capo ATI.

Figura 6



e) Stipula di un contratto con una società di network (A) che stipula il contratto su mandato di un'altra società di network (B) per conto di un committente (C).

In tal caso, quale cliente dell'operatore andrà considerata la società di network A.

“Soggetto servito” è il soggetto verso il quale, su mandato di C, è eseguito il servizio.

In questa ipotesi l'obbligo segnalatico, in presenza di elementi di sospetto grava distintamente – secondo le valutazioni di competenza – sull'operatore del contante (figura 7) e anche sul committente se soggetto sottoposto agli obblighi anticiclaggio (figura 8).

Figura 7






Figura 8



f) Schema “tipo sub appalto”.

Una banca attribuisce contrattualmente l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni nei confronti, ad esempio, di una GDO a un operatore del contante che, a sua volta si serve di uno o più operatori del contante. In tal caso la banca riveste la qualifica di cliente; il cliente della banca verso il quale la prestazione è effettuata, quella di “soggetto servito”.

In tal caso l’operatore del contante che intrattiene il rapporto contrattuale con la Banca applicherà nei rapporti con quest’ultima il regime di adeguata verifica semplificata, ferma sempre la regola di carattere generale (parte seconda, sezione III, lettera D) secondo cui “Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi di inoltro di operazioni sospette, nei confronti del “soggetto servito”, gli operatori acquisiscono informazioni volte a comprenderne l’attività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Laddove nella concreta prestazione del servizio gli operatori rilevino anomalie oggettive acquisiscono le informazioni inerenti al profilo economico e finanziario dello stesso (ad esempio mediante una visura camerale), necessarie, tenuto conto del grado di rischio associato all’attività svolta, alla valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.



Le richieste di informazioni ai fini dell'adeguata verifica e del successivo monitoraggio costante necessarie alle valutazioni degli operatori del contante che operano in regime di sub appalto saranno veicolate alla banca committente tramite l'operatore del contante che ha stipulato il contratto con la stessa..

In **relazione a tutte le fattispecie sopra rappresentate** andrà considerato come **esecutore** il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui sono comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente. Nel caso in cui il cliente, infatti, non è una persona fisica esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo. Nei confronti dell'esecutore andranno acquisiti i dati identificativi e informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

Al fine di ottemperare alle indicazioni delineate per ognuna delle **ipotesi operative**, con specifico riferimento all'attività di ritiro o sovvenzione di banconote effettuata nei confronti di banche o soggetti privati, l'operatore dovrà dotarsi di strumenti informatici per rilevare il numero di biglietti di taglio apicale (€ 200 e € 500) trattati per singolo soggetto e analizzarne l'andamento al fine di rilevare eventuali segnali di anomalia (ad esempio ritiri o richieste di sovvenzione da o verso specifici sportelli o soggetti privati non compatibili con la consueta operatività).

Allo stesso modo, occorrerà rilevare e analizzare operazioni di ritiro di un considerevole numero di biglietti, di qualunque taglio, danneggiati o sospetti di falsità.

Per quanto concerne il servizio di cassette di sicurezza andranno tenuti in considerazione rapporti caratterizzati da accessi frequenti ovvero estinti dopo un breve lasso temporale.